

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

deliberazione n. 60

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2023, N. 124

PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PER IL TRIENNIO 2023-2026.
ANNI ACCADEMICI 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026.
LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2017, N. 4, ARTICOLO 5.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana che sanciscono rispettivamente: il compito, in capo alla Repubblica, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e stabilisce che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" che rende l'ambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale ed assegna allo Stato la competenza della determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni, al momento lo Stato non ha disciplinato tali livelli minimi essenziali delle prestazioni;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697 recante disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari", per la parte ancora in vigore;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la legge 28 gennaio 1999, n. 17 e successive modificazioni, che disciplinano l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti dei portatori di handicap;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che definisce lo "status" dello studente straniero;

Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 ed il decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, relativi alla riforma dei corsi di dottorato di ricerca;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 394/1999, che disciplinano l'accesso degli studenti stranieri alle università;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 sulla "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti Musicali pareggiati";

Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 convertito con la legge 22 novembre 2002, n. 268 e

in particolare l'articolo 6 che stabilisce che i diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al regolamento n. 509/1999;

Considerato che lo stesso articolo 6 stabilisce che agli studenti delle Istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di diritto allo studio universitario 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che ha conferito al Governo una delega per la revisione – in attuazione del titolo V – della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 concernente "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6"; in particolare la norma di rinvio articolo 8, comma 5, sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al d.p.c.m. 9 aprile 2001 e l'articolo 18, comma 8, relativo alla tassa regionale sul diritto allo studio universitario quantificata in euro 140,00 qualora la Regione non stabilisca entro il 30 giugno l'importo per ciascuna fascia;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 sul trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni;

Visto il d.p.c.m. 9 aprile 2001, avente ad oggetto "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" ed il d.p.c.m. 30 aprile 1997;

Visto il d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss. mm. (sull'I.S.E.E.) che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative;

Visto il d.m. 10 gennaio 2002, n. 38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127" ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che stabilisce che le scuole superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e

rilasciano titoli di studio, equipollenti ai diplomi di laurea in Scienze della mediazione linguistica;

Visto il comma 4 dell'articolo 6 del citato d.m. 38/2002 che dispone che in favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 riguardante l'equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, che apporta modifiche al regolamento sulle norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei di cui al d.m. 509/1999;

Visto il decreto MIUR 7 febbraio 2013 sugli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che si collocano nel V livello EQF (quadro europeo delle qualifiche) per percorsi di quattro semestri, che consentono l'accesso alle università e hanno il riconoscimento dei CFU (crediti formativi universitari);

Visto il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Visto il decreto interministeriale MUR-MEF 12 novembre 2020, n. 853, di modifica del decreto interministeriale MUR-MEF 11 ottobre 2017, n. 798 recante: "Determinazione dei fabbisogni finanziari delle Regioni e definizione dei criteri di riparto del Fondo Integrativo Statale per la concessione delle borse di studio (FIS)";

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, concernente: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il d.p.c.m. 28 marzo 2022, concernente: "Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso";

Vista la legge 12 aprile 2022, n. 33, concernente: "Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore";

Visto il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, concernente: "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, concernente: "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152";

Vista la circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca 11 maggio 2022, n. 13676, concernente: "Indicazioni relative alle modalità di rendicontazione delle risorse derivanti dal PNRR di cui all'art. 6, comma 1, del DM 1320/2021 e specificazioni di alcuni aspetti applicativi di detto decreto";

Visto il decreto direttoriale (MUR) 6 dicembre 2022, n. 1963 di Riparto delle risorse del Fondo Integrativo Statale per la concessione delle borse di studio per l'anno 2022;

Visto il decreto direttoriale (MUR) 6 dicembre 2022, n. 1974 di Riparto delle risorse derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR – Anno 2022;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca 23 febbraio 2023, n. 203 (registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2023 n. 661), con cui, ai sensi del comma 10 dell'articolo 3 del d.m. 1320/2021, sono stati aggiornati gli importi minimi delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore per l'anno accademico 2023/2024;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca 23 febbraio 2023, n. 204 (registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2023 n. 723), con cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.m. 1320/2021, sono stati aggiornati i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione patrimoniale equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio per l'anno accademico 2023/2024;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 30 giugno 2020, n. 113 "Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2020/2023. Anni accademici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5" e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente del Settore Istruzione, innovazione sociale e sport, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato "Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2023-2026. Anni accademici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4" (Allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Dino Latini

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Pierpaolo Borroni

f.to Micaela Vitri